



Oggetto: Assemblea GAP del 04.08.2023

Quest'oggi, 04.08.2023, alle ore 20.00, da remoto, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione GAP - Genitori Autismo Puglia, per discutere il seguente Ordine del Giorno.

Odg:

- **Adeguamento Statuto per iscrizione al RUNT;**
- **Elezione Direttivo.**
- **Varie ed eventuali.**

Assume il ruolo di Segretario il Socio Francesco Pellecchia.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che nella modalità remotizzata di svolgimento della stessa non emergono problemi d'accesso da parte dei partecipanti, dichiara che l'Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità - considerando che sono presenti almeno i 2/3 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative - e che, quindi, si può discutere e deliberare sui punti all'OdG.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è ritenuto necessario indire l'Assemblea per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica dello stesso. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato. L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente o un suo incaricato hanno il compito di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Sul secondo punto all'OdG si rimanda ad una prossima Assemblea da convocare in presenza o in modalità phygital o anche in modalità remotizzata, nella quale si adotteranno i criteri di voto di cui all'art. 13 del novellato Statuto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



Il Presidente:
Gianni Pietro Palo Leone

Il Segretario:
Francesco Pellecchia

Agenzia Entrate



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Gioia del Colle

Atto registrato 10/58/2253

al n. 2056 serie 3

esatto provinciale 51543



Per il Direttore Provinciale
L'Incaricato (*)
Francesco LIUZZI
Firma su delega della Direttrice Provinciale
Valentina SALICE



STATUTO

"G.A.P. - Associazione Genitori Autismo Puglia APS"

Adeguato al D.Lgs 117/2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — DENOMINAZIONE

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "G.A.P. - Associazione Genitori Autismo Puglia APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. Nella denominazione sociale, l'acronimo ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) viene sostituito con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 2 — SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Rutigliano (BA) in Via A. Moro n. 127 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune e/o del territorio Regionale potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città di diversa Regione dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3 — SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE E ATTIVITÀ

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- persegue l'immediata accessibilità, nel territorio della Regione Puglia, del trattamento riabilitativo psico-educativo cognitivo-comportamentale basato sulla metodologia-scienza A.B.A. (Applied Behavior Analysis);
- promuove la diffusione e la conoscenza dell'Analisi del Comportamento Applicata come primario approccio scientificamente validato a questo tipo di disabilità, nell'ambito di tutta la società civile interessata alle problematiche della sindrome dello spettro autistico a livello regionale ed oltre detti confini;
- favorisce con percorsi di formazione, autoformazione e supporto tecnico specialistico, l'aggiornamento oltre che dei soci, anche degli educatori, insegnanti, personale medico e paramedico, ecc. impegnati nell'applicazione dell'A.B.A., quale metodo innovativo e scientificamente validato per la socializzazione, l'educazione e la riabilitazione di minori ed adulti con sindrome autistica;

- si adopera affinché siano abbattute le barriere di tipo economico che ad oggi le famiglie devono sostenere per applicare l'A.B.A., in particolar modo si adopera affinché si arrivi all'erogazione della terapia da parte del Servizio sanitario Nazionale e locale.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Raccogliere i fondi necessari al perseguimento degli scopi associativi;
- Indire concorsi e rassegne, organizzare dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla diffusione della metodologia-scienza A.B.A.;
- Istituire un sito web e collegati servizi;
- Stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con centri clinici e diagnostici sull'autismo e la cura delle persone;
- Agevolare la nascita in ambito locale e regionale di una competenza professionale ABA, allacciando rapporti di collaborazione con centri specializzati in ambito educativo/comportamentale disponibili a collaborare in questo senso;
- Sviluppare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere;
- Attivare servizi dedicati al trattamento del disturbo dello spettro autistico ed ogni collegata attività, comprese quelle di welfare principalmente rivolte a persone con neurodiversità, anche attraverso l'utilizzo e la gestione di beni pubblici inutilizzati e/o confiscati;
- Promuovere modelli di Comunità territoriali aperte all'accoglienza dei cittadini diversamente abili e attuatrici di inedite forme di welfare diffuso.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

TITOLO II - ADERENTI

Art. 4 — I SOCI

Possono diventare soci dell'associazione tutti gli uomini e le donne che ne fanno richiesta, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, specificando le proprie complete generalità. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Art. 5 — DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, così come meglio descritto al successivo art. 9.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 — PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 7 — VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 8 — SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 9 — LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

TITOLO III - ORGANI

Art. 10 — GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 11 — L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata - di norma - almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 12 — COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma annuale delle attività e delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- procede alla elezione ed alla revoca del Consigliere, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui al precedente art. 6;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 — ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale come previsto all'art. 2 o per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre soci.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 14 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le cariche sociali sono gratuite.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni

caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione oppure a mezzo email inviata almeno 3 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 12 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 15 — COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito del più ampio potere per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 16 — IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile allo scadere del suo mandato.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Inoltre, su mandato del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, operare su di essi, sottoscrivere contratti per forniture di servizi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Associazione.

Il Presidente per conto dell'Associazione, cura l'ideazione pubblicitaria degli atti e dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente, insieme al Tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

In casi di oggettiva necessità il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

Art. 17 — IL TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito dal Consiglio Direttivo il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 — IL SEGRETARIO

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e al registro dei volontari.

Art. 19 — L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 — REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 21 — ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED ENTRATE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato e degli Enti Locali, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ricavato da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con Delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 22 — PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione;



Bari, 11/08/2023

Il sottoscritto, Gianni Pietro Paolo Leone, nato a Triggiano (BA) il 30/06/1971 e residente a Valenzano, CAP 70018 - Via Aldo Moro, n.127, codice fiscale LNEGNP71H30L425L, consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di essere la legale rappresentante del GAP - Associazione Genitori Autismo Puglia ONLUS (CF. 93387410728) con sede in Rutigliano, alla via A. Moro, 127;
- che la suddetta Associazione è iscritta all'anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate, nonchè iscritta al Registro regionale delle APS al n. 273 369 del 29/03/2012;
- che l'Associazione, con Assemblea dei Soci del 04/08/2023, ha provveduto ad approvare le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento dello statuto al Nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 e ss.mm.ii.).

Pertanto l'Associazione, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 è esente dall'imposta di registro e di bollo per la registrazione dell'atto con cui si è provveduto ad approvare i suddetti adeguamenti statutari.

Allegati: Copia documento d'identità n. CA62784BY

In fede



Tel. 3488063923 - @ mail info@associazionegap.org